



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010

Alla Federazione Italiana della Caccia
VIA SALARIA 298/A
00199 ROMA RM
e-mail flaminia.defilippi@fidc.it

Oggetto: Interpretazione del documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42".

Facendo seguito alla richiesta di chiarimenti avanzata da codesta Associazione con nota prot. n. 1185-A/16/1 del 26.08.2010, di seguito si risponde ai quesiti posti.

1. Il documento in oggetto, prodotto dall'ISPRA in osservanza dei propri compiti istituzionali e su esplicita richiesta delle amministrazioni regionali, ha un carattere di guida, su base scientifica e tecnica, per la definizione dei periodi di caccia; in esso sono state in larga misura riprese le indicazioni che l'ISPRA fornisce da diversi anni alle regioni in occasione dell'espressione dei pareri sui calendari venatori richiesti ai sensi della legge n. 157, art. 18, comma 4. Il nuovo quadro normativo prodotto dall'entrata in vigore dell'art. 42 della legge comunitaria 2009 è stato preso in considerazione per la stesura del documento, in particolare per quanto concerne i periodi di fine della riproduzione e di inizio della migrazione pre-riproduttiva delle specie di uccelli oggetto di caccia con riferimento alle indicazioni contenute nel documento "*Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU*" ufficialmente adottato dalla Commissione Europea. Si è inoltre tenuto conto, applicandole alle diverse specie o gruppi di specie, delle indicazioni fornite dalla "*Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*", in particolare per quanto concerne il rischio di confusione (§§ 2.6.3-2.6.13) ed il rischio di disturbo (§§ 2.6.1 e 2.6.2).
2. Rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "*Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU*", considerato anche che questa possibilità è prevista dalla "*Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*" (§§ 2.7.2 e 2.7.9).
3. L'entrata in vigore dell'art. 42 della legge comunitaria 2009 ha indotto questo Istituto a modificare parzialmente le proprie indicazioni in merito al periodo di caccia per il Colombaccio. Infatti, stanti i limiti posti dai "*Key Concepts*" per questa specie (fine del periodo di riproduzione e dipendenza nella 3° decade di ottobre ed inizio della migrazione prenuziale nella 3° decade di febbraio) e la necessità di non superare l'arco temporale massimo di cui alla legge n. 157, art. 18, comma 2, si è preferito ammettere un eventuale prolungamento della stagione di caccia nella prima decade di febbraio, piuttosto che confermare la possibilità di caccia durante la cosiddetta "preapertura". Il prelievo venatorio esercitato durante il mese di settembre graverebbe pressoché esclusivamente sulle popolazioni nidificanti nel nostro Paese che, sia pure caratterizzate da una recente fase di espansione, presentano uno stato di conservazione mediamente meno buono di quelle delle popolazioni europee da cui invece originano i soggetti in transito e svernanti.

Sperando di aver riposto in maniera chiara ed esauriente ai quesiti posti, s'invidano distinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



(Dott. Silvano Toso)

ST/lr
Rif. Int. 28268/2010

ISPRA ex INFS – Sede Amministrativa: Via Ca' Fornacetta 9 – 40064 Ozzano dell'Emilia (BO)
Dott. Silvano Toso – Tel. 051/6512232 – Fax: 051/796628 – e-mail: silvano.toso@isprambiente.it

fonte: <http://burc.regione.campania.it>